

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ACHILLI, MURMURA e GUZZETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1990

Norme sui servizi antincendio

ONOREVOLI SENATORI. – La presente iniziativa muove fundamentalmente dall'esigenza di sopperire alla complessità dell'aumentato impegno del servizio antincendio in alcune sedi di comandi provinciali dei vigili del fuoco di particolare rilevanza.

In questo senso già il 27 ottobre del 1988, la 1^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge governativo n. 1317 recante «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco», impegnò il governo con un ordine del giorno (0/1317/1) perchè, nel predisporre il riordino della dirigenza del corpo dei vigili del fuoco disponesse che a dirigere comandi provinciali di particolare importanza fosse-

ro preposti funzionari con qualifica di dirigente superiore.

Questo provvedimento è però divenuto improcrastinabile perchè la complessità delle esigenze funzionali del servizio in talune sedi caratterizzate da contesti sociali ed economici particolari è andata oltremodo aumentando.

Si pensi alla particolare responsabilità che, sia nel campo del soccorso che in quello della prevenzione, grava sui comandanti dei vigili del fuoco in talune province nelle quali il rischio appare accentuato da una più marcata presenza di insediamenti industriali o di patrimonio culturale ed artistico o ancora da condizioni di grande densità demografica e di degrado ambientale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In questo senso, si ritiene di poter indicare in nove sedi - Roma, Milano, Bologna, Napoli, Palermo, Cagliari, Firenze, Torino, Genova - quelle cui, per i predetti motivi, è necessario preporre un funzionario di maggiore competenza ed esperienza. Per gli stessi motivi, sembra inoltre opportuno prevedere che alle stesse sedi siano assegnati anche funzionari con qualifica di primo dirigente per svolgere funzioni di vice comandante.

Si passa all'illustrazione del contenuto delle singole disposizioni.

Il primo comma dell'articolo unico prevede che per sopperire alla complessità delle aumentate esigenze funzionali del

servizio antincendio nelle sedi di rilevante importanza, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco di Roma, Milano, Bologna, Napoli, Palermo, Cagliari, Firenze, Torino e Genova sono preposti dirigenti superiori del ruolo tecnico del corpo nazionale.

Il secondo comma prevede che alle stesse sedi siano assegnati primi dirigenti del ruolo tecnico con funzioni di vice comandante.

Il terzo comma riguarda la modifica del quadro D della Tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, riguardante la dotazione organica dei dirigenti del Corpo nazionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1**

1. Per sopperire alla complessità delle aumentate esigenze funzionali del servizio antincendio nelle sedi di rilevante importanza, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco di Roma, Milano, Bologna, Napoli, Palermo, Cagliari, Firenze, Torino e Genova sono preposti dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Alle sedi di cui al comma 1 sono assegnati primi dirigenti del ruolo tecnico con funzioni di vice comandante.

3. Il quadro D della Tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dalla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, e dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal quadro A allegato alla presente legge.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(articolo 1, comma 3)

DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL QUADRO D DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO II AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LIVELLI DI FUNZIONE

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Ispettore generale capo dei servizi antincendi	1
D	Dirigente superiore	35	Dirigente del servizio tecnico centrale	1
			Comandante delle scuole centrali antincendi	1
			Direttore del Centro studi ed esperienze	1
			Ispettori generali del servizio aeroportuale	3
			Dirigente di Ispettorato regionale e interregionale	16
			Comandanti provinciali di sedi di particolare rilevanza	9
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
			Dirigente del servizio sanitario	1
			Dirigente del servizio ginnico-sportivo	1
E	Primo dirigente	115	Capo di Ispettorato del servizio tecnico centrale	9
			Capo ripartizione delle Scuole centrali antincendi	2
			Direttore di laboratorio del Centro studi ed esperienze	6
			Comandanti provinciali	84
			Vice Comandanti provinciali di sedi di particolare rilevanza	9
			Addetto ad Ispettorato aeroportuale	3
			Vice dirigente del Servizio sanitario	1
			Vice dirigente del Servizio ginnico-sportivo	1

(1) oltre a 4 posti di dirigente generale fuori ruolo di cui all'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805